

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 40 DEL 14/04/2023

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO SITO NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA (RIF. CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 16/09/2021 – REP. 1855/2021, REG. N. 8/2021, C.U.P. J34B16000150005, C.I.G. 8615606EF9, P.O. F.E.A.M.P. 2014-2020 – MISURA 1.43 “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” – CODICE PROGETTO 1.43/2019/05/MA)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Delibera presidenziale di questa Autorità n. 169 in data 25/06/2021, con la quale, previa selezione mediante apposita procedura di gara aperta nei termini di legge, venivano aggiudicati in appalto i lavori per la ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito presso la zona del

Mandracchio nel porto di Ancona al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) “Fratelli Navarra s.r.l. – Biagiotti s.r.l.”, di cui la “Fratelli Navarra s.r.l.” assumente il ruolo di capogruppo avente sede a Milano in piazza della Repubblica civ. 30;

VISTO il contratto da questo Ente stipulato in data 16/09/2021 per l'appalto come sopra aggiudicato (rif. n. 1855/2021 del registro di Repertorio, n. 8/2021 del Registro contratti);

VISTO altresì, relativamente al suddetto appalto, l'atto di sottomissione stipulato in data 14/07/2022 (protocollato agli atti di questa Autorità con n. 9178 in data 15/07/2022), ciò in relazione alla perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con Decreto presidenziale di questo Ente n. 97 in data 15/07/2022;

POSTO che detti lavori vertono alla realizzazione di opere interne ed esterne per la riqualificazione ed il miglioramento sismico del succitato edificio demaniale, ciò secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con Delibera presidenziale di questo Ente n. 306 in data 30/12/2020, il tutto entro il tempo massimo di n. 730 giorni naturali e consecutivi;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 26 in data 06/10/2021, con la quale, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, si disciplinava l'avvio dei suddetti lavori in relazione alle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la locale circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché verso le attività ad oggi insediate presso l'edificio dagli stessi lavori interessato;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 13 in data 16/02/2022, con la quale, ai fini dell'esecuzione dei predetti lavori, in relazione alle previsioni contrattuali dello specifico appalto nonché all'effettivo stato di progressivo avanzamento dello stesso, si disciplinava la temporanea delocalizzazione nei baraccamenti appositamente predisposti dal competente soggetto appaltatore, in spazi presso la vicina area già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche (indicati con lettere “A” e “B” nell'immagine planimetrica nel prosieguo riportata), di alcune delle attività secondarie già insediate e ordinariamente svolte presso l'edificio nella fattispecie interessato;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità 40 in data 16/06/2022, con la quale, ai fini dell'esecuzione dei lavori in argomento, in relazione alle previsioni contrattuali dello specifico appalto nonché all'effettivo stato di progressivo avanzamento dello stesso, si disciplinava l'allestimento di un manufatto provvisorio tipo tendostruttura presso uno spazio demaniale adiacente l'edificio nella fattispecie interessato, ciò per la delocalizzazione temporanea di alcune funzioni proprie dell'edificio medesimo;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità 51 in data 14/07/2022, con la quale, sempre ai fini dell'esecuzione dei lavori in argomento, in relazione alle



previsioni contrattuali dello specifico appalto nonché all'effettivo stato di progressivo avanzamento dello stesso, si disciplinava l'occupazione di tutto lo spazio demaniale circostante l'edificio nella fattispecie interessato, ciò per le esigenze della connessa cantierizzazione;

VISTE

le comunicazioni in date 17/03/2023 e 28/03/2023 del soggetto appaltatore dei predetti lavori (rispettivamente assunte al protocollo di questo Ente con n. 4869 in data 17/03/2023 e con n. 5521 in data 28/03/2023), dalle quali, ai fini dei lavori medesimi, in base alle specifiche previsioni contrattuali ed all'effettivo stato di progressivo avanzamento, emerge la necessità dell'allestimento di ulteriori box provvisionali nei pressi della vicina area demaniale già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche, precisamente in corrispondenza dello spazio identificato con lettera "C" nell'immagine planimetrica nel prosieguo riportata, ciò nell'ottica della temporanea delocalizzazione di alcune delle attività secondarie già insediate e ordinariamente svolte presso l'edificio interessato dall'intervento di ristrutturazione di cui trattasi;

TENUTO CONTO

che tali box provvisionali, da allestire dunque ulteriormente rispetto a quelli già disciplinati con la precedente Ordinanza n. 13 in data 16/02/2022 sopra menzionata, si rendono indispensabili affinché, per la corretta prosecuzione dell'appalto in argomento, le porzioni dell'edificio interessato possano risultare temporaneamente sgombrare ovvero libere da ogni potenziale interferenza o da impedimenti di sorta, pur evitando comunque pregiudizievoli sospensioni delle attività già nello stesso edificio insediate;

RITENUTO

alla luce di quanto sopra, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica e della privata incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

VISTI

in proposito gli artt. 5, 6, e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, RENDE NOTO CHE:

- nella zona portuale di Ancona, ai fini dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio di cui nelle premesse riportato, le attività secondarie attualmente insediate nell'edificio medesimo – ovvero quelle non direttamente legate alla vendita del pescato – verranno prossimamente delocalizzate in via temporanea, laddove interferenti o comunque ostative all'avanzamento dei lavori in corso, all'interno dei moduli prefabbricati provvisionali che, a cura del competente soggetto appaltatore nei termini dello specifico contratto di appalto, saranno allestiti negli spazi – della superficie pari complessivamente a mq 400,00 – siti nella vicina area già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche, indicati con lettere "A", "B" e "C" ed evidenziati in colori rosso e verde



nell'immagine planimetrica sotto riportata;

- le attività di cui al precedente punto, per tutto il periodo necessario all'esecuzione dell'appalto in argomento secondo le previsioni contrattuali per esso stabilite, troveranno dunque svolgimento da parte dei rispettivi soggetti gestori all'interno dei suddetti moduli prefabbricati;



porto di Ancona – zona Mandracchio (stralcio planimetrico)

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emanazione di nuove disposizioni specifiche, le attività secondarie attualmente insediate nell'edificio sede del mercato ittico di cui nelle premesse riportato ovvero quelle non direttamente legate alla vendita del pescato, laddove interferenti con l'avanzamento dei lavori in corso per la ristrutturazione dello stesso edificio, troveranno insediamento all'interno dei moduli prefabbricati che, allo scopo, saranno allestiti in via provvisoria negli spazi demaniali marittimi presso l'area già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche nel porto di Ancona, gli stessi indicati con lettere "A", "B", e "C" nell'immagine planimetrica sopra riportata ed ivi evidenziati in colori rosso e verde.

ART. 2

Gli spazi interessati dall'occupazione con i moduli prefabbricati di cui al precedente articolo, dalla data della presente Ordinanza sino all'emissione di apposito provvedimento di revoca, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, con eccezione per le attività a cui gli stessi moduli sono destinati.

In relazione a quanto sopra, assume altresì eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

ART. 3

Gli spazi demaniali ad oggetto dell'occupazione di cui ai precedenti articoli resteranno nella totale disponibilità del competente soggetto appaltatore dei lavori a cui l'occupazione medesima è correlata.

Pertanto detti spazi, nonché ogni allestimento in via provvisoria su di essi predisposto, verranno mantenuti nelle giuste condizioni di efficienza e sicura funzionalità a cura ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, ciò per quanto necessario ai fini delle attività che in via temporanea ivi troveranno insediamento.

E' fatto salvo tutto quanto per legge dovuto nell'esercizio delle suddette attività da parte dei rispettivi soggetti gestori, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle misure di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori, le misure dovute in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, la pulizia, il costante mantenimento delle giuste condizioni di ordine e decoro, nonché ogni connessa incombenza giuridica ed amministrativa discendente da norme e regolamenti di qualunque ordine e grado.

ART. 4

E' fatto obbligo per il soggetto concessionario dell'edificio demaniale interessato dai lavori di cui nelle premesse riportato di dare la più ampia divulgazione del presente provvedimento tra tutti gli utenti o fruitori a qualunque titolo dell'edificio medesimo.

ART. 5

E' fatto salvo tutto quanto già stabilito con le precedenti ordinanze di questa Autorità nelle premesse richiamate.

ART. 7

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

ART. 8

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)